REGOLAMENTO (CEE) N. 2005/73 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1973
relativo alla fissazione d'un importo massimo di contributo del Fondo sociale europeo per talune provvidenze

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2397/71 del Consiglio dell'8 novembre 1971 relativo alle provvidenze per le quali è previsto il contributo del Fondo sociale europeo (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 26 ottobre 1972,

considerando che spetta alla Commissione fissare l'importo massimo del contributo del Fondo sociale europeo per le provvidenze B12, B13, B20, B21, C11 e C12; che sussistono le condizioni per la fissazione del suddetto importo per le provvidenze B12, B13, B21 e C12;

considerando che l'articolo 8 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 (2) fissa i tassi d'intervento del Fondo e che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio dell'8 novembre 1971 (3) dispone che il contributo del Fondo venga accordato in base al reale costo delle operazioni; che, ciò premesso, la fissazione di un importo massimo non può avere come effetto una deroga ai suddetti principi;

considerando che, per talune provvidenze, la fissazione di un importo massimo può implicare la presa in considerazione della durata dell'operazione ed eventualmente dell'età dei beneficiari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo massimo del contributo del Fondo per le spese di nuova sistemazione relative alla provvidenza B12 è fissato in 500 u.c. per ogni persona che beneficia dell'operazione.

Articolo 2

L'importo massimo del contributo del Fondo per le altre spese derivanti dal trasferimento e, in particolare, per quelle che derivano dalla separazione della famiglia — provvidenza B13 — è fissato in 2 u.c. al giorno per ogni persona che beneficia dell'operazione.

La concessione del contributo non può eccedere il periodo di sei mesi successivo all'inizio dell'esercizio della nuova attività professionale. Tuttavia, tale periodo può essere prorogato di tre mesi qualora il beneficiario non abbia potuto istallarsi in prossimità del nuovo luogo di lavoro nel termine anzidetto di sei mesi.

Articolo 3

L'importo massimo del contributo del Fondo per le prestazioni ricevute da « foyers » per giovani costretti a lasciare il domicilio familiare per esercitare un'attività professionale — provvidenza B21 — è fissato in 1,3 u.c. al giorno per ogni persona che beneficia dell'operazione.

La concessione del contributo non può eccedere il periodo di un anno successivo alla data di entrata nel « foyer ».

Il Fondo può intervenire soltanto a favore dei giovani che non abbiano superato l'età di 25 anni alla data di entrata nel « foyer ».

Articolo 4

L'importo massimo del contributo del Fondo per le spese che contribuiscono al mantenimento del livello salariale dei lavoratori anziani oggetto di misure di riadattamento professionale — provvidenza C12 — è fissato al 15 % del salario lordo accertato nell'impresa per i posti di lavoro corrispondenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 58.
(2) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(3) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.